

Io si possa lasciare perpetuamente libero di chiedere alla sovrimposta tutto quanto gli possa occorrere per la sua azienda amministrativa.

Occorre allora che anche altri contribuenti, diversi da quelli che sono proprietari di fondi rustici, od urbani, concorrano nelle spese comunali. E questi contribuenti debbono essere quelli, che si assoggettano alle tasse di esercizio.

I redditi, considerati in generale, si dividono in due classi; redditi di fondi urbani e rustici e redditi di ricchezza mobile. La ricchezza mobile il Governo se l'è presa tutta, salvo quel poco decimo, che dà al comune. Quindi necessita di avere altra tassa, che faccia concorrere, nelle spese comunali, coloro che hanno redditi di ricchezza mobile.

Certamente con questa tassa di esercizio e rivendita non colpite tutti coloro, che hanno redditi di questa natura, ma ad ogni modo ne colpite una parte.

Se non rimediate interamente al male, un certo rimedio vi portate.

Quindi io crederei che dovrebbe sempre, in ogni caso, il comune, quando vuol sovrainporre applicare questa tassa di esercizio.

Questa è la prima parte del mio emendamento.

Vengo alla seconda, che riguarda l'ipotesi, in cui si chieda autorizzazione a superare il limite massimo della sovrainposta, quale risulta dalla legge 1º marzo 1886.

Stando alla Commissione, dovrebbe qui farsi luogo all'applicazione di tutte indistintamente le tasse autorizzate dalla legge, e così anche per esempio la tassa sulle fotografie ed insegne.

Ora io credo che non possiamo persistere nell'idea di voler applicate queste tasse, le quali non si sono mai volute applicare, e rendono oggi la bellezza di 4,600 lire circa.

Egli è perciò che nel mio articolo vorrei soltanto accennate le tasse che sono contemplate da questa legge, la quale fa accenno precisamente a tutte le più importanti tasse comunali nello articolo 30, nel quale si parla della regolamentazione.

Havvi poi ancora un altro dubbio che vuolsi eliminare.

Sembra che la Commissione intenda che si abbiano ad applicare la tassa sul valore locativo e la tassa di famiglia nel caso in cui si sovrainponga oltre il limite legale.

A me pare che basterebbe imporre l'obbligo di applicare o l'una e l'altra di queste tasse. Il moltiplicare delle tasse che in sostanza vanno, nei comuni, a gravare sempre sugli stessi individui, produce inconvenienti che conviene evitare. Ogni

comune sia libero di scegliere tra l'una o l'altra di queste tasse a larga base, cioè la tassa sul valore locativo e la tassa di famiglia.

Io non convengo nelle idee dell'onorevole ministro sulla tassa del valore locativo.

Da venti anni abbiamo questa tassa. Se i comuni non l'hanno voluta adottare, è stato perchè o per ragioni di giustizia, o per ragioni di convenienza la tassa non si adattava alle condizioni loro.

Trovo inesatto il dire che ciò provenga perchè la tassa non è disciplinata.

Non abbiamo che a guardare la diligentissima relazione del Ministero sopra questo disegno di legge, per vedere come non manchino discipline anche per questa tassa sul valore locativo e sulla tassa di famiglia:

Seguiamo alcuni limiti; ma, al di là di questi limiti, lasciamo che ciascun comune faccia come meglio conviene alle condizioni sue speciali.

Il difetto principale di questa legge è questo; non si è voluto considerare che in Italia a partire da Napoli fino a Campello-Monti abbiamo comuni che da cinquecentomila abitanti vanno fino a sessanta o sessantacinque.

Come potete pretendere dai comuni rurali, che pure costituiscono il maggior numero dei comuni d'Italia, l'applicazione di queste diverse tasse.

Queste sono le considerazioni per le quali credo, che si raccomandi il mio emendamento. Desidero maggior libertà per i comuni: quando vogliono sovrainporre debbono usare della tassa di esercizio; quando eccedono, debbono usare di tutte le altre imposte. Ma, quanto alle altre tasse, massime, quelle di famiglia o del valore locativo, si lasci la scelta al comune di adottare o l'una o l'altra.

**Presidente.** Viene ora l'articolo sostitutivo dell'onorevole Ferraris Maggiorino. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferraris.

**Ferraris Maggiorino.** La prima parte dell'articolo non è che una riproduzione dell'articolo 3 del disegno della Commissione coordinato all'articolo 30 del progetto del Governo. Spero quindi che su questa prima parte non vi sia difficoltà e che tanto il Governo che la Commissione siano disposti ad accettarla. Quanto alla seconda parte, essa tende a rendere seria ed efficace l'applicazione della tassa sul valore locativo, della tassa di famiglia e delle altre contemplate dalla Commissione e dal Governo. Tanto l'onorevole Sallandra come l'onorevole Cambray-Digny ci hanno informato come vi siano alcuni comuni che applicano la tassa sul valore locativo, la tassa di fami-